

	STATUTO	
	Co.Ge.S.S.	
	Società Cooperativa Sociale ONLUS	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	Denominazione	
	E' costituita una cooperativa di solidarietà denominata	
	"CO.GE.S.S. - Società cooperativa sociale - ONLUS".	
	Art. 2	
	Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica-	
	no, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.	
	Art. 3	
	Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di BARGHE (Brescia) all'in-	
	dirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso	
	il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato al comma precedente con semplice decisio-	
	ne dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiara-	
	zioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese;	
	spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede	

	in comune diverso.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4	
	Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art.15 del presente statuto.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO	
	Art. 5	
	Scopo Mutualistico	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'auto-gestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti

	di collaborazione coordinata non occasionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	ART. 6	
	Oggetto	
	La cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalen-	
	temente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, ini-	
	ziative mutualistiche, all'interno delle quali particolare	
	attenzione, anche se non esclusiva è data ai servizi alla di-	
	sabilità, quali:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione di centri socio educativi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione di servizi semiresidenziali e residenziali a va- 	
	lenza sociosanitaria;	
	<ul style="list-style-type: none"> • gestione di servizi semiresidenziali e residenziali a va- 	
	lenza sociale;	
	<ul style="list-style-type: none"> • servizio di formazione all'autonomia; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • servizi specialistici per le disabilità; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • housing sociale e residenzialità leggera; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione di case domotiche; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di assistenza educativa domiciliare; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi al disagio psichiatrico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di assistenza ad personam; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi di sostegno scolastico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di aggregazione giovanile; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ludoteche; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di educativa di strada; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di animazione sul territorio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Centri ricreativi estivi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi di prevenzione alle dipendenze; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi alla prima infanzia e alle famiglie; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi residenziali per minori; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio di consultorio familiare; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di formazione e consulenza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità 	
	<p>locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevo-</p>	
	<p>li e disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle</p>	
	<p>persone in stato di bisogno;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Attività ed iniziative per il tempo libero, la cultura e 	
	<p>il turismo sociale;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione di bar e somministrazione al pubblico di alimen- 	
	<p>ti e bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche;</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno del- 	
	<p>le istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggia-</p>	
	<p>te e di affermazione dei loro diritti.</p>	
	<p>La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-</p>	
	<p>mento del movimento cooperativo unitario italiano. La coope-</p>	
	<p>rativa può inoltre svolgere ogni altra attività connessa</p>	
	<p>all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento</p>	
	<p>degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-</p>	
	<p>prenditoriali e contrattuali ritenute utili o necessarie per</p>	
	<p>la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque direttamen-</p>	

			te o indirettamente attinenti al medesimo.	
			La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito	
			di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
			sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
			per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
			tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
			E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
			tra il pubblico sotto ogni forma.	
			La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo svilup-	
			po tecnologico, o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
			mento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
			pluriennale finalizzata alla sviluppo di ammodernamento a-	
			ziendale ai sensi della legge 31.1.1992 n°59 ed eventuali	
			norme modificative ed integrative.	
			Le attività sopra elencate dovranno essere svolte nel rispet-	
			to delle norme dettate in tema di esercizio di professioni	
			riservate agli iscritti in appositi albi o elenchi professio-	
			nali.	
			La Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività con-	
			nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
			ti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immo-	
			biliare, mobiliare (nei limiti di cui alla legge 1/1991),	
			commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui al-	
			la legge 197/91) necessarie od utili alla realizzazione de-	
			gli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che diretta-	

mente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo ti-

tolo esemplificativo:

1. Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni

private ed altre

2. Istituire e gestire stabilimenti, impianti e magazzini

per l'espletamento delle attività sociali;

3. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi

forma, in società di capitali comunque costituite, specie

se svolgono attività analoghe o comunque accessorie

all'attività sociale, con l'esclusione assoluta della pos-

sibilità di svolgere attività di assunzione di participa-

zione riservata dalla legge a società in possesso di de-

terminati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscrit-

te in appositi albi;

4. Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi eco-

nomici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e

sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli

scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

5. Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsia-

si altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui

la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel

tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigen-

ti;

6. Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,

previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia

	con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione	
	ad Organismi ed Enti idonei.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 7	
	Numero e categorie di soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successiva-	
	mente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore	
	a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la so-	
	cietà si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta-	
	ti economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro at-	
	tività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-	

	mente dei servizi della Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in nume-	
	ro strettamente necessario al buon funzionamento della coope-	
	rativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di ade-	
	rire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplichino una attività concorren-	
	te, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti im-	
	prese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consi-	
	glio di amministrazione che può tener conto delle tipologie	
	e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	Art.8	
	Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile,	
	i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente ar-	

	ticolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 14 del presente Statuto:	
	1) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	2) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio	

	di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al mo-	
	mento della sua ammissione.	
	Art. 9	
	Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	In aggiunta ai soci cooperatori, possono altresì aderire al-	
	la cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che per-	
	sone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione coo-	
	perativa, questi ultimi senza diritto di voto.	
	La cooperativa, inoltre, può emettere anche strumenti finan-	
	ziari, secondo la disciplina prevista per le società per a-	
	zioni.	
	Potrà trattarsi sia dei classici strumenti finanziari previ-	
	sti dalla legge 59/92, soci sovventori e azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, sia di nuovi strumenti finanziari le cui	
	caratteristiche, in base alla riforma societaria 2003, sono	
	liberamente determinabili.	
	La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi	
	di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati	
	Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti	
	del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e se-	
	guenti.	
	Art. 10	
	Procedura di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	

	a) - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;	
	- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata	
	e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra-	
	no le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11	
	Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del	

	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 12	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 13	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni	
	di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-	
	speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibi-	
	le per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da spe-	
	cificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno con-	
	corso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	

- la proroga del termine;

- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 48 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci. In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi .

	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.	
	Art. 14	
	Esclusione del socio	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni).	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286 (Gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici).	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma (Fallimento del socio).	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 16 seguente.

Art. 16

Liquidazione della quota

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine mas-

	simo di cinque anni.	
	Art. 17	
	Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne dell'azione si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione delle azioni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18	
	soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.	
	Art. 19	
	conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo art. 27, punto	
	primo lettera b), del presente Statuto.	

	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominati-	
	ve trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) cia-	
	scuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pa-	
	ri a 2 (due).	
	La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del	
	codice civile	
	Art. 20	
	Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occa-	
	sione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità	
	previste dal successivo articolo 28.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a	
	rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni ,	
	tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 21	
	punto e).	

Art. 21

Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore viene attribuito un voto indipendentemente dal capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di

voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 22

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 23

Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto sta-

	bilito dall'art. 5 L. 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento).	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assem-	

blea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 24

Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o

	dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune,	
	quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richie-	
	sta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci,	
	con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Coo-	
	perativa nei confronti della società.	
	Art. 25	
	Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mi-	
	nimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dal-	
	l'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Co-	
	operativa, il rimborso potrà avvenire:	
	a) esclusivamente al valore nominale;	
	b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riser-	

	ve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio,	
	proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capita-	
	le detenuta dal socio uscente.	
	Art. 26	
	Strumenti finanziari e obbligazioni	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici	
	diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi esclu-	
	so il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai	
	sensi e per gli effetti dell'articolo 2346 ultimo comma del	
	codice civile.	
	La società può emettere obbligazioni ai sensi degli art.	
	2410 e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabili-	
	ti tra l'altro:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei tito-	
	li emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso	
	All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	

Art. 27

Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 100 (cento) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge.

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.

2) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa.

3) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti.

4) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci.

5) dalla riserva straordinaria.

6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

to della società.

Art. 28

Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 10.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma del-

nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al limite previsto dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30

Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Detto importo potrà essere devoluto mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, oppure mediante corresponsione.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri singolarmente presi o combinati tra loro:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;

e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) la produttività.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 31

Organi sociali

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 32

Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 33	
	Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;	
	2) procede alla nomina degli amministratori;	
	3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n.142 del 2001;	
	8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;	
	9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;	

	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 29.	
	L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte	
	che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ov-	
	vero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rap-	
	presentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 34	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	

	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci	
	Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7, 8 e 10 di cui al precedente art. 33 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la delibera-	

zione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 35

Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio.	
	Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi ne-	
	cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di depo-	
	sito o di pubblicazione.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 36	
	Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, se-	
	condo comma.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno	
	può rappresentare per delega più di due altri soci aventi di-	
	ritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372	
	del codice civile.	
	Art. 37	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Con-	

	siglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto del-	
	la maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 38	
	Consiglio di Amministrazione	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undi-	
	ci, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determi-	
	na di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i	
	soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di	
	un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono	
	rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 39	

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 40

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed	
	il segretario della riunione, che provvederanno alla forma-	
	zione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la	
	riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visiona-	
	re, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 41	
	Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratoro-	

	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Art. 42	
	Compensi agli amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato;	
	si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.	
	Art. 43	
	Rappresentanza	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori	
	generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Am-	

	ministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad e-	
	stranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 44	
	Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre mem-	
	bri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Art. 45	
	Controllo contabile	
	Il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio	
	per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è	
	esercitato ai sensi dell'art.2409 bis comma primo del codice	

	civile.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento	
	Art. 46	
	Liquidatori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 47	
	Liquidazione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	1) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;	
	2) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 29, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	3) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 48	
	Clausola Arbitrale	

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-

lità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previ-

sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e

società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche

quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazio-

ni assembleari;

c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori

o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è

condizione di proponibilità della domanda di adesione alla

Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-

mina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è

accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al

comma precedente.

Art. 49

Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro

15.000,00 (quindicimila). Ai fini della determinazione del

valore della controversia si tiene conto della domanda di ar-

bitrato, osservati i criteri di cui all' art. 10 e seguenti

	c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	

	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	
	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 50	
	Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	clusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	Art. 51	
	Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	vamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche so-	

